



Regolamento per l'affidamento di incarichi e consulenze in APT S.p.A.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 21.03.2023



ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

- 1.1 Il presente “*Regolamento per l’affidamento di incarichi e consulenze in APT SpA*” disciplina principi, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi professionali a singoli o a società di professionisti, per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale come definite dal Codice Civile ex artt. 2229-2238 e caratterizzate dall’elemento fiduciario.
- 1.2 Il Regolamento è componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 considerato che, nella mappatura dei rischi connessa alla redazione del Modello stesso, il processo di “*Gestione appalti/acquisti*”, in particolare per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi, è stato ritenuto area "a rischio" per i reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI

- 2.1 I soggetti coinvolti devono attenersi al Codice Etico ed ai principi generali di comportamento riportati nel Modello Organizzativo 231, alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello stesso nonché alle disposizioni riportate nel presente Regolamento.
- 2.2 I soggetti coinvolti sono altresì tenuti a rispettare i principi di liceità, correttezza, tracciabilità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, pubblicità e trasparenza, anticorruzione, ed a garantire la precisa segregazione dei ruoli nell’esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni.

ARTICOLO 3 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

- 3.1 L’incarico professionale o consulenza è una prestazione che richiede competenze altamente qualificate, da svolgersi in maniera autonoma attraverso un’attività di consulenza e/o supporto specialistico.
- 3.2 L’attività può esplicarsi tramite redazione di atti, pareri, giudizi, effettuazione di studi e/o ricerche.
- 3.3 Sono incluse, tra gli incarichi attribuibili a soggetti esterni in virtù del presente Regolamento, le seguenti tipologie (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - incarichi di studio, specifiche indagini, esami, rilevazioni tecniche e /o strumentali, analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse della Società;
 - incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di valutazione e di approfondimento relative a determinate materie e la conseguente prospettazione dei relativi risultati e soluzioni;
 - consulenze, ovvero attività che riguardano richieste di pareri ad esperti che possono consistere in attività professionali finalizzate alla stesura di pareri, valutazioni ed espressione di giudizi, in attività di consulenza e/o supporto per l’elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere, o in consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio di APT S.p.A.;
 - attività specifiche di collaborazione esterna, anche non a carattere meramente intellettuale e caratterizzate da un elevato contenuto professionale.
- 3.4 L’incarico viene conferito mediante contratto di lavoro autonomo, incarico professionale in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.
- 3.5 Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - il conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato;
 - gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno;

- gli incarichi conferiti ai componenti delle commissioni di gara, di concorso e di selezione;
- le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine previsto e che comportano compensi equiparabili ad un rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore);
- le prestazioni riconducibili ad appalti di servizi così come definiti e disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, con riguardo ai contratti di servizi, ai contratti di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, ed ai contratti aventi ad oggetto i servizi legali;
- i contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale ed internazionale volti a ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici (come, ad esempio, le attività di docenza per i corsi di formazione finanziati o cofinanziati);
- il conferimento di eventuali incarichi per le attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico Competente e, più in generale, per attività connesse alla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- altri casi in cui sussista una specifica previsione di esclusione dettata da normative di settore.

ARTICOLO 4 – DIVIETI E CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

4.1 Nell'applicazione del presente Regolamento i soggetti coinvolti hanno il divieto di:

- affidare incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, salvo si tratti di incarichi a titolo gratuito;
- affidare incarichi in cui si possano ravvisare, anche in via potenziale, situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra APT ed il soggetto incaricato (se trattasi di dipendente della Pubblica Amministrazione, anche con il suo Ente di appartenenza);
- offrire, promettere, dare denaro o altre utilità, che può consistere anche in opportunità commerciali, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, a soggetti privati, ai rispettivi familiari o a soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
- accettare richieste o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altre utilità, dai soggetti o dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati, che abbiano tratto o possano trarre benefici dall'attività oggetto dell'incarico o consulenza;
- ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, anche abusando di qualità, posizioni o poteri di cui siano titolari, per ottenere un beneficio o un privilegio per l'Azienda ed idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto contrattuale;
- di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando siano portatori di interessi personali, diversi da quelli dell'Azienda, nonché di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- richiedere prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi.

4.2 Costituiscono causa ostativa al conferimento degli incarichi:

- le casistiche previste dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione e Gestione di APT S.p.A.;

- il mancato adempimento o l'inadeguato adempimento di eventuali precedenti incarichi conferiti da APT S.p.A. o la sussistenza di giudizi civili o penali instaurati in ragione di precedenti rapporti;
 - le situazioni di conflitto di interessi, per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 c.c.;
 - la qualità di indagato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché per uno dei reati contro la P.A. disciplinati dal titolo II del libro II del c.p., di cui il soggetto abbia avuto conoscenza;
 - la condanna, anche non definitiva, ovvero l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché per uno dei reati contro la P.A. disciplinati dal titolo II del libro II del c.p.;
 - la condanna ovvero la sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- 4.3 L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati.
- 4.4 Qualora APT S.p.A. accerti la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento dell'incarico, quest'ultimo è revocato, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito e ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO E PRECISAZIONI DI VARIA NATURA

- 5.1 Gli incarichi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. c e d, del D.Lgs. n. 50/2016 che verranno disciplinati nel successivo art. 12, possono essere affidati in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici determinati da APT ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda;
 - vi sono delle esigenze a cui APT non può far fronte mediante professionisti già incaricati con precedente selezione o incarico diretto, ovvero non esistono, all'interno dell'Azienda, figure idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero vi è la necessità di un supporto specialistico all'attività ordinaria degli uffici interni, oppure è richiesto un alto grado di specializzazione per una prestazione intellettuale;
 - la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata, per la quale cioè è richiesto il requisito della laurea o, eventualmente, di particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportante l'iscrizione in Albi e/o elenchi.
- 5.2 Gli incarichi devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, conoscenza ed esperienza nella materia oggetto di affidamento. Tali requisiti sono integrati, tra l'altro, dal possesso dello specifico titolo di studio – laddove richiesto dal tipo di prestazione oggetto di affidamento - o di abilitazione richiesti per l'esercizio della professione, e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché alla maturazione di una adeguata professionalità in settore analogo a quello oggetto di affidamento.
- 5.3 A comprova del possesso dei requisiti richiesti vengono valutati, a titolo di esempio: titolo di studio, precedenti attività professionali (di carattere autonomo o dipendente), pregresso svolgimento di attività analoghe presso Enti e/o società a partecipazione pubblica, pubblicazioni scientifiche, pregressi incarichi svolti per APT e da questa giudicati positivamente.

- 5.4 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, avuto riguardo ai valori remunerativi di mercato ed alle eventuali tariffe professionali di riferimento.
- 5.5 Gli incarichi non possono intendersi a tempo indeterminato; durata, luogo, oggetto e compenso dell'affidamento devono essere preventivamente stabiliti.
- 5.6 L'affidamento può essere oggetto di proroga e/o rinnovo laddove tali opzioni siano previste nell'atto di conferimento dell'incarico stesso.
- 5.7 Prima della formalizzazione dell'incarico il collaboratore esterno deve rilasciare specifica dichiarazione sull'inesistenza di cause di incompatibilità fra l'incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopra.
- 5.8 Il collaboratore esterno deve inoltre presentare il proprio curriculum vitae, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale ai fini degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

ARTICOLO 6 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 6.1 Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, l'ufficio direttamente interessato alle prestazioni da affidare dovrà procedere con le seguenti modalità:
- a) individuazione dello specifico fabbisogno della Società, con determinazione della professionalità richiesta;
 - b) puntuale azione ricognitiva circa l'assenza di professionalità quali/quantitative interne. Allo scopo dovrà essere eseguita un'attenta analisi di tipo qualitativo e quantitativo delle risorse umane e delle figure professionali esistenti, tenendo anche conto della possibilità di un più razionale utilizzo, a tal fine, di tali risorse;
 - c) indicazione della motivazione, congrua ed adeguata, che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno. Dovrà risultare l'inesistenza o l'insufficienza, all'interno della Società, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità e/o inopportunità di utilizzare le risorse umane disponibili e più in generale la sussistenza dei diversi presupposti richiesti a seconda dei casi dal precedente art. 5.
- 6.2 Una volta compiute positivamente le suddette verifiche l'ufficio interessato trasmette la richiesta di prestazione professionale esterna, con le risultanze degli accertamenti eseguiti, al Direttore Generale perché accerti in via definitiva l'impossibilità di fare fronte alla richiesta con personale in servizio presso la Società.
- 6.3 L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento, ed essere evidenziate nella delibera di attribuzione dell'incarico ovvero di avvio della procedura di selezione.
- 6.4 La Società ha altresì l'obbligo di verificare ed attestare la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 7 – SOGLIE DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE

- 7.1 Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
- fino ad Euro 40.000 possono essere assegnati in via diretta, secondo le modalità dell'art. 8 nel rispetto del principio di rotazione e specializzazione, purché vi siano comprovate ed

esplicite ragioni che giustifichino l'affidamento diretto (celerità, economicità, urgenza, occasionalità, peculiarità della prestazione) e purché sia dimostrata l'idoneità del professionista incaricato a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'incarico da espletare;

- da Euro 40.000 ad Euro 139.000 possono essere assegnati in via diretta, previa indagine di mercato finalizzata alla comparazione dei curricula, secondo le modalità di cui all'art. 9;
- superiore a 139.000 Euro, l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura comparativa secondo le modalità dell'art. 10.

7.2 I valori sopra indicati sono quelli in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento; le soglie di cui sopra devono intendersi automaticamente modificate ed adeguate alle variazioni disposte con provvedimento della Commissione Europea (art. 35, comma 3 del Codice), senza necessità di apportare modifiche o emendamenti al presente Regolamento.

ARTICOLO 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO

- 8.1 Per prestazioni professionali di importo stimato inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) l'incarico può essere conferito in via diretta a un professionista o ad una società di professionisti, senza necessità di preventivo espletamento di procedure selettive.
- 8.2 L'Azienda, in tale ipotesi, potrà rivolgersi a professionisti di propria fiducia, previa verifica dei requisiti specifici richiesti dal particolare tipo di incarico, nonché dei requisiti previsti dal precedente art. 4.
- 8.3 L'Azienda può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- a) in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per tipologie di prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale o formativa, per le quali non sia possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo da un determinato soggetto.
- 8.4 L'affidamento dovrà avvenire mediante determina a contrarre, o altro atto equivalente, che dovrà contenere in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le generalità dell'affidatario, le ragioni della scelta del professionista e dare atto del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- 8.5 In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico professionale dovrà essere acquisito il curriculum del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea, in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO

- 9.1 Per prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 139.000 Euro (IVA e oneri previdenziali esclusi) l'incarico viene affidato attraverso un'indagine di mercato, espletata mediante richiesta di offerta attraverso il portale Jaggaer oppure richiesta di preventivo corredato dai documenti previsti.
- 9.2 Per incarichi di importo uguale o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 80.000,00 sarà sufficiente consultare due professionisti, mentre per incarichi di importo pari o superiore ad Euro 80.000,00 ed inferiore ad Euro 139.000 sarà necessario consultare almeno tre operatori provvisti

- dei requisiti specifici previsti (se sussistono aspiranti idonei in tale numero).
- 9.3 La richiesta di offerta o di preventivo deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo proposto, i titoli e le esperienze pregresse necessarie, i criteri di valutazione, le modalità e i termini di presentazione dell'offerta/preventivo.
- 9.4 L'Azienda procede poi alla valutazione delle offerte pervenute, esaminando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle proposte, l'eventuale ribasso offerto rispetto al compenso massimo previsto nella lettera di invito.
- 9.5 Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle proposte può fare seguito un colloquio.
- 9.6 L'incarico verrà affidato al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa.
- 9.7 L'affidamento dovrà avvenire mediante determina a contrarre, o altro atto equivalente, che dovrà contenere in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le generalità dell'affidatario, le ragioni della scelta del professionista e dare atto del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- 9.8 In tutte le ipotesi di affidamento dovrà essere acquisito il curriculum del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea, in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA

- 10.1 Per prestazioni professionali di importo pari o superiore ad Euro 139.000 APT S.p.A. predispone tramite gli uffici interni un apposito "Avviso di selezione comparativa" nel quale sono evidenziati l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo proposto, i titoli e le esperienze pregresse necessarie, i criteri di valutazione, le modalità e i termini di presentazione dell'offerta.
- 10.2 APT S.p.A. rende noti gli avvisi di selezione attraverso annunci pubblicati sul proprio sito internet www.apgorizia.it.
- 10.3 In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, sarà nominata la Commissione giudicatrice, saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione (esclusivamente su titoli o su titoli ed esami) e quant'altro ritenuto utile ed opportuno.
- 10.4 La Commissione procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto, in particolare:
- a) della qualificazione professionale;
 - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività richiesta per l'incarico.
- 10.5 APT S.p.A. renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito sul sito web della Società.

ARTICOLO 11 – ALBO DEI PROFESSIONISTI

- 11.1 È facoltà di APT S.p.A. predisporre l'albo dei professionisti dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente regolamento, secondo un criterio di rotazione.
- 11.2 L'Albo è suddiviso per tipologie di incarico.
- 11.3 La formazione dell'Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avvisi sul profilo della Società. L'avviso, oltre ad indicare le modalità

ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, deve contenere informazione in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società, eventualmente rimandando al presente Regolamento.

- 11.4 All'avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto da APT S.p.A., in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa mediante il quale possano essere comprovati: a) la propria qualificazione personale; b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità; c) il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni.
- 11.5 L'albo dei professionisti, ove istituito, è retto da un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di accesso e permanenza e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.
- 11.6 L'albo resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Società ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno semestrale.
- 11.7 APT S.p.A. può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'albo.
- 11.8 L'iscrizione all'albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 – INCARICHI ESCLUSI EX ART. 17 D.LGS. 50/2016 DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- 12.1 Il presente articolo disciplina l'affidamento degli incarichi esclusi ex art. 17 dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), ossia il conferimento di:
- servizi d'arbitrato e di conciliazione (art. 17, comma 1, lett. c), D.lgs 50/2016);
 - i servizi legali di (art. 17, comma 1, lett. d), D.lgs 50/2016):
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei citati procedimenti di rappresentanza legale;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
- 12.2 L'affidamento dell'incarico avviene, previa valutazione di una rosa di almeno tre curricula, mediante provvedimento del Direttore Generale in cui verrà dato atto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
- 12.3 La procedura selettiva con la quale viene individuato il professionista a cui affidare l'incarico dovrà essere ricondotta a modalità adeguabili all'eventuale urgenza della costituzione in giudizio.
- 12.4 La scelta dei professionisti, inoltre, potrà avvenire mediante la costituzione di elenchi, la cui iscrizione verrà pubblicizzata con un avviso pubblico sul sito istituzionale di APT S.p.A.

ARTICOLO 13 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

- 13.1 Gli incarichi vengono formalizzati con atto di natura contrattuale sottoscritto dal Direttore Generale o dal Legale Rappresentante di APT S.p.A., nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
- 13.2 L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento. A tal fine, APT S.p.A., prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, verificherà l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura competitiva.

ARTICOLO 14 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ANDAMENTO DELL'INCARICO

- 14.1 L'interessato deve prestare l'incarico in conformità a quanto esplicitato nel contratto.
- 14.2 Qualora ciò non avvenga o i risultati siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale (o altro soggetto individuato come competente alla verifica dell'esecuzione del contratto) può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito non superiore a 60 giorni oppure, previa contestazione del ritardo o della non conformità, provvedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento.
- 14.3 Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale (o altro soggetto individuato come competente alla verifica dell'esecuzione del contratto) può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 14.4 La Società verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

ARTICOLO 15– PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA

- 15.1 Tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge, sono pubblicati sul sito istituzionale di APT nella sezione "Società trasparente", in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 Il presente Regolamento ha carattere generale ed i vertici aziendali possono impartire disposizioni specifiche nel caso particolare, anche in deroga ad esso e sempre nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, e di quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.
- 16.2 Il Regolamento verrà aggiornato secondo necessità (novità legislative, modifiche organizzative o procedurali, ecc.).